

I PRINCIPALI REQUISITI OPERATIVI, per PMI e NON PMI



EUDR - SOGGETTI INTERESSATI E LORO OBBLIGHI

Una delle **principali differenze** operative tra EUTR e EUDR è che, mentre in EUTR il soggetto a valle di chi importa non ha particolari obblighi operativi, in EUDR **ogni soggetto della catena di fornitura è coinvolto**, fondamentalmente nella trasmissione al soggetto a valle, qualora soggetto che svolge attività commerciale, di **determinate informazioni**, ricevute a monte dal proprio fornitore, indipendentemente dal fatto che l'azienda si configuri come PMI o NON PMI, e come operatore o come commerciante, così come indicato anche dagli ultimi documenti interpretativi emessi recentemente dalla Commissione Europea.



EUDR - SOGGETTI INTERESSATI E LORO OBBLIGHI

In sostanza, **ogni materia prima/componente/prodotto venduto e soggetto ad EUDR deve essere accompagnato da informazioni specifiche richieste dal Regolamento.**

FAQ 1.27 (aprile 2025). Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste?

Se un operatore o un commerciante che immette o mette a disposizione una merce sul mercato dell'UE o la esporta non è in grado di ottenere le informazioni richieste dal regolamento dai propri fornitori, **deve astenersi dall'immettere o mettere a disposizione i prodotti in questione** sul mercato dell'UE o dall'esportarli dall'UE, poiché ciò comporterebbe una violazione del regolamento.

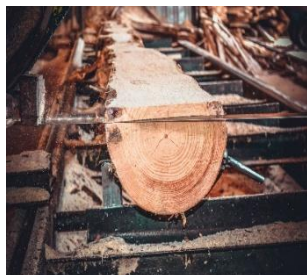


Mancata trasmissione informazioni

Importatore
Taric 4401



segheria (PMI)
Taric 4407



distributore (PMI)
Taric 4407



produttore cucine (NON PMI)
Taric 9403



DDS



info



info



info

ART. 4.2

L'operatore non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza

ART.4.7

L'operatore comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti.

ART.5.2

Il commerciante che è una PMI mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se è in possesso delle informazioni richieste, nonché i numeri di riferimento delle d.d.d. associate a tali prodotti

ART.4.9

L'operatore che non è una PMI può fare riferimento alle d.d.d. che sono già state presentate solo dopo aver accertato che la d.d. relativa ai prodotti interessati è stata esercitata conformemente

EUDR - SOGGETTI INTERESSATI E LORO OBBLIGHI

Le informazioni sono codificate dal Regolamento e precisate dai documenti di orientamento successivamente emessi.

Queste informazioni non includono:

- Dichiarazioni di conformità, in generale del regolamento o in particolare del prodotto
- Conferma di utilizzo di fonti legali
- Dichiarazioni del paese di origine o produzione delle materie prime
- Certificazioni EUDR (non esistenti!)

Non esiste altresì alcun obbligo di fornire copia delle dovute diligenze (D.D.) realizzate o delle dichiarazioni di D.D. effettuate



EUDR – TIPOLOGIE DI CLIENTELA

Le informazioni sono da trasmettere in caso di transazioni tra soggetti, operatori o commercianti, che svolgono attività commerciali.

Tra questi i più coinvolti, per le successive attività di accertamento che dovranno svolgere, sono quelli che rientrano nella categoria delle NON PMI.

Nessun obbligo di trasmissione di informazioni a clienti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma effettuano solo un uso privato dei beni acquistati.



EUDR – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AI CLIENTI

Le organizzazioni PMI devono trasmettere «semplicemente» le informazioni ricevute dal/dai propri fornitori

Le organizzazioni NON PMI devono trasmettere le informazioni generate dal portale Traces

Nessuna informazione da trasmettere invece in caso di sola lavorazione come terzista



Gli obblighi delle grandi aziende

- ✓ Gli obblighi di una **grande azienda** comprendono quello di **effettuare una dichiarazione di Dovuta Diligenza** sul portale della Commissione Europea prima di **ogni vendita** (con la possibilità di effettuare raggruppamenti di vendite, a determinate condizioni)
- ✓ Nota: le PMI sono invece esentate da questa attività
- ✓ Per effettuare la dichiarazione di Dovuta Diligenza, una grande azienda deve **accertarsi della correttezza delle attività svolte** dai soggetti a monte della filiera



L'accertamento della grande azienda

Precisazioni dal documento della CE di aprile 2025, FAQ 3.4 relativamente all'accertamento:

Gli operatori non PMI e i commercianti non PMI a valle verificano che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte raccogliendo i numeri di riferimento e i numeri di verifica dei DDS presentati a monte e verificandone la validità. Gli operatori non PMI e i commercianti non PMI a valle presentano quindi le proprie DDD, **facendo riferimento a tutte le DDD precedenti ricevuti dai loro fornitori diretti.**



Le necessità delle grandi aziende

- ✓ Al fine di potersi accertare della correttezza delle attività svolte dai soggetti a monte della filiera, una grande azienda **deve** quindi **ricevere dai propri fornitori**, per ogni consegna di materiale:
- ✓ **Numero/i di riferimento (Reference Number) e codice/i di verifica (Verification Code) relativi ai prodotti forniti**
- ✓ Senza tali informazioni sarà **impossibile** per una grande azienda vendere i propri prodotti



Numeri di riferimento e codici di verifica

Precisazioni dal documento della CE di aprile 2025, FAQ 3.4:

Gli operatori e commercianti **a valle** della filiera non PMI, che devono solo accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza, non sono tenuti a raccogliere le informazioni richieste dall'art. 9 EUDR.

Le DDD includono una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza, il che implica che le informazioni richieste dall'art. 9 EUDR sono state raccolte dall'operatore **a monte**.



Numeri di riferimento e codici di verifica

Le informazioni che il fornitore, se PMI, deve trasmettere sono:

- ✓ quelle relative alla dichiarazione di dovuta diligenza effettuata per il materiale fornito, in caso di importazione da fuori Unione Europea
- ✓ quelle ricevute dai propri fornitori, in caso di acquisto dei materiali dall'Unione Europea
- ✓ quelle ricevute dal cliente stesso, in caso di acquisto da loro dei materiali con rivendita dopo lavorazione



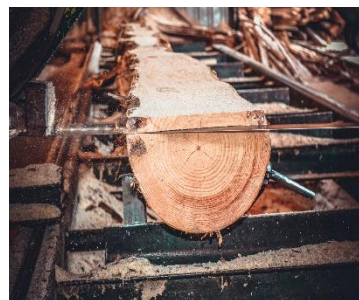
Informazioni da gestire (PMI)

Acquisto

magazzino

produzione

vendita



Lotto di abete rosso
NR:24ERJGFHCY245
CV: GKOLDUK



NR:24ERJGFHCY245
CV: GKOLDUK

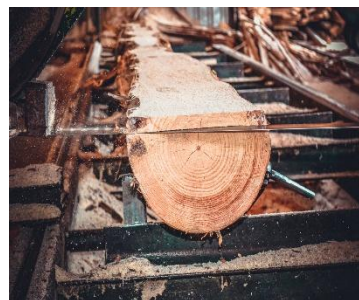
Informazioni da gestire (NON PMI)

Acquisto

magazzino

produzione

vendita



Lotto di abete rosso

NR:24ERJGFHCY245

CV: GKOLDUK



PORTALE TRACES



NUOVI NUMERI

NR:25BGICVTPH564

CV: VFNTKVL



Gestione tracciabilità

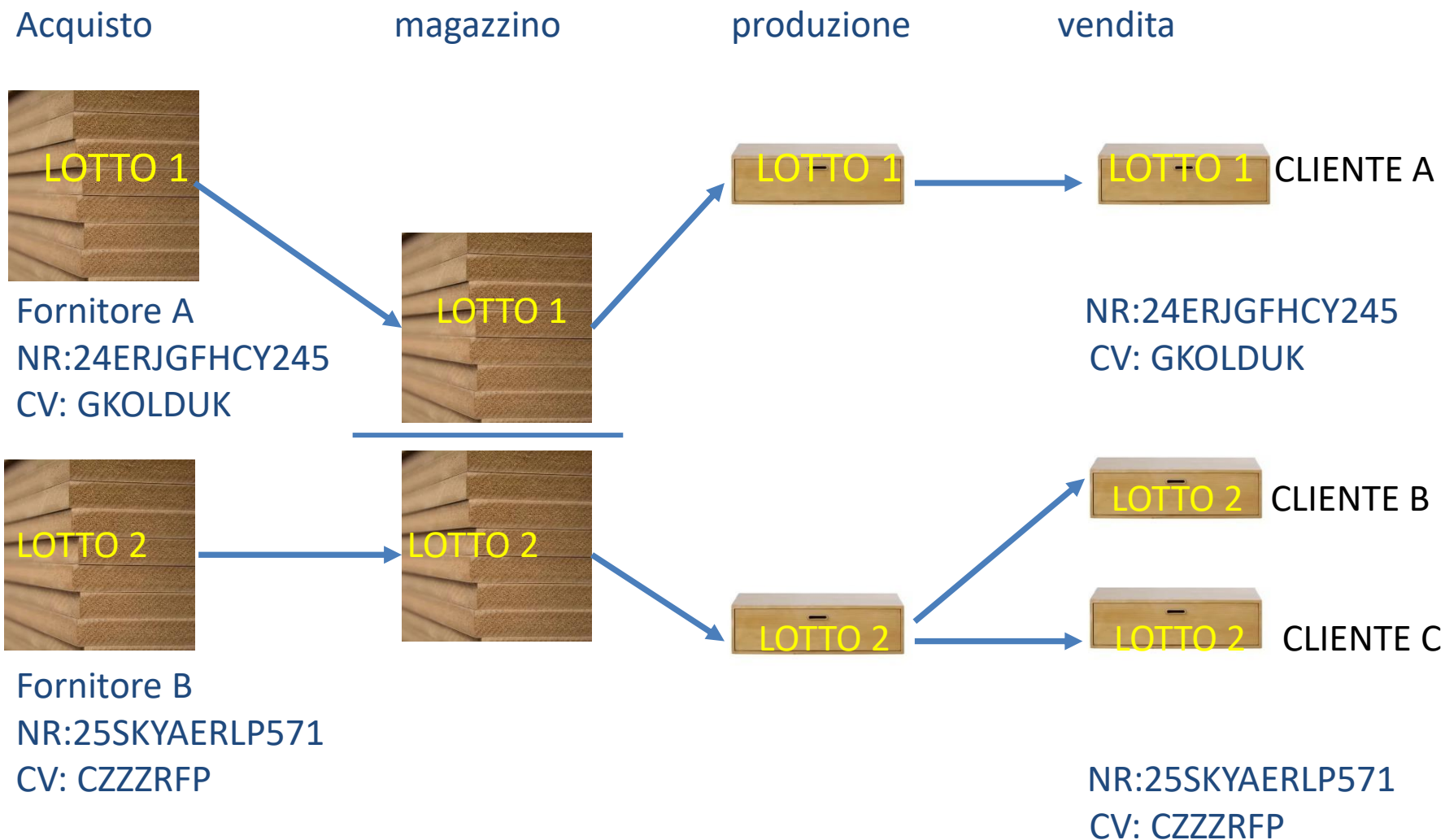
Con riferimento alla gestione delle informazioni ricevute dai propri fornitori, sono possibili più scenari, sulla base della gestione del materiale nel flusso produttivo.

Sono consueti due tipi di scenari:

- Gestione tracciabilità per lotto (generalmente per acquisti su commessa)
- Gestione tracciabilità per materiale (generalmente per acquisti per il magazzino)



Gestione tracciabilità per lotto/commissa PMI



Gestione tracciabilità per materiale PMI

Acquisto

magazzino

produzione

vendita



LOTTO 1

Fornitore A
NR:24ERJGFHCY245
CV: GKOLDUK



LOTTO 2

Fornitore B
NR:25SKYAERLP571
CV: CZZZRFP



LOTTO 1+2



LOTTO 1+2



LOTTO 1+2



LOTTO 1+2

CLIENTE A

NR:24ERJGFHCY245
CV: GKOLDUK
NR:25SKYAERLP571
CV: CZZZRFP



LOTTO 1+2

CLIENTE B

NR:24ERJGFHCY245
CV: GKOLDUK
NR:25SKYAERLP571
CV: CZZZRFP



Numeri di riferimento e codici di verifica

In caso il fornitore sia una **NON PMI**, tali informazioni sono:

- ✓ sempre quelle relative alla dichiarazione di dovuta diligenza effettuata per il materiale fornito



Gestione tracciabilità per lotto/commessa NON PMI

Acquisto

magazzino

produzione

vendita



Fornitore A
NR:24ERJGFHCY245
CV: GKOLDUK



NR:24ERJGFHCY245
CV: GKOLDUK



PORTALE
TRACES

NR:25BGICVTPH564
CV: TRFHIBN



Fornitore B
NR:25SKYAERLP571
CV: CZZZRFP



NR:25SKYAERLP571
CV: CZZZRFP



PORTALE
TRACES

NR:25SGRKCMGN679
CV: GHJNKMT

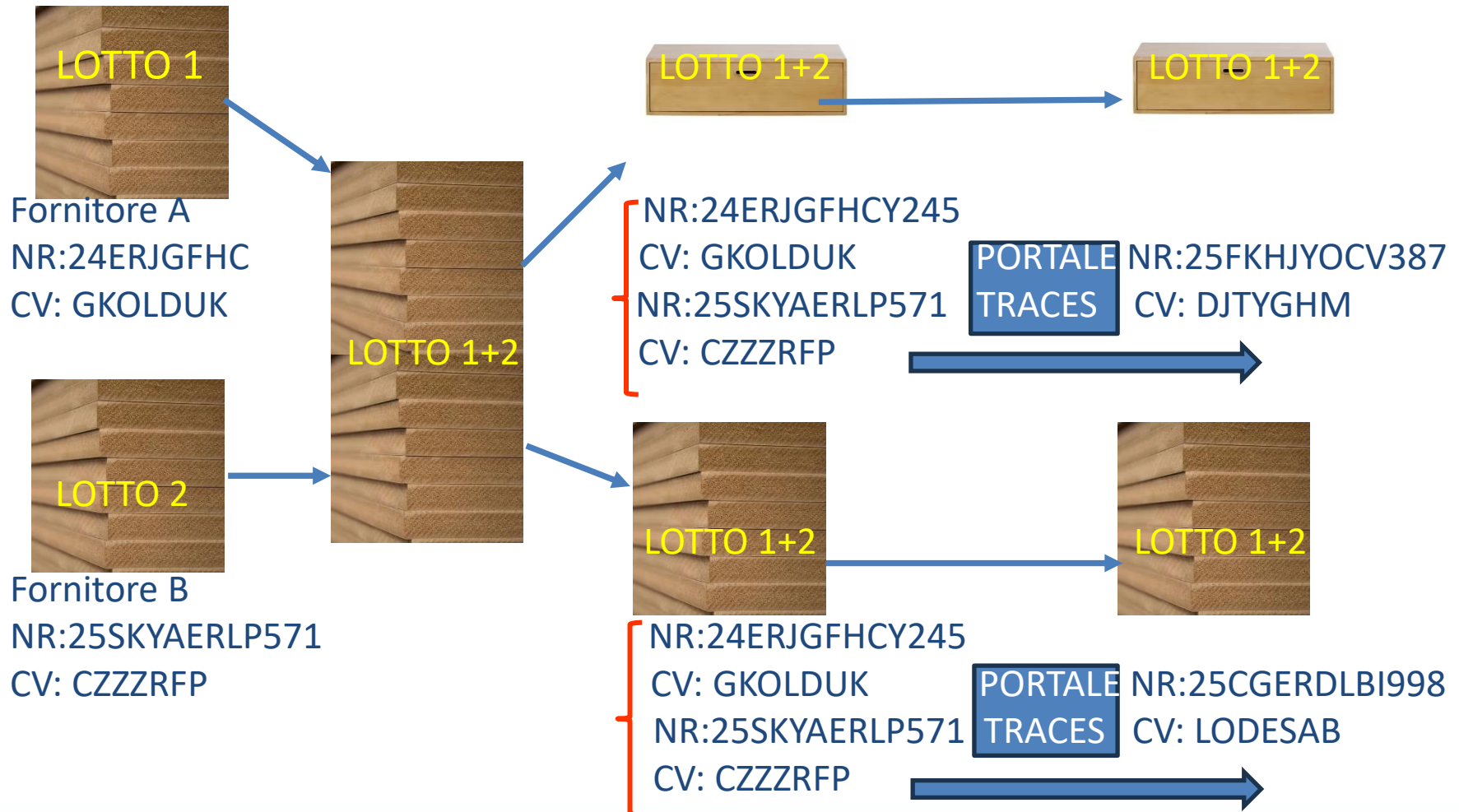
Gestione tracciabilità per materiale NON PMI

Acquisto

magazzino

produzione

vendita

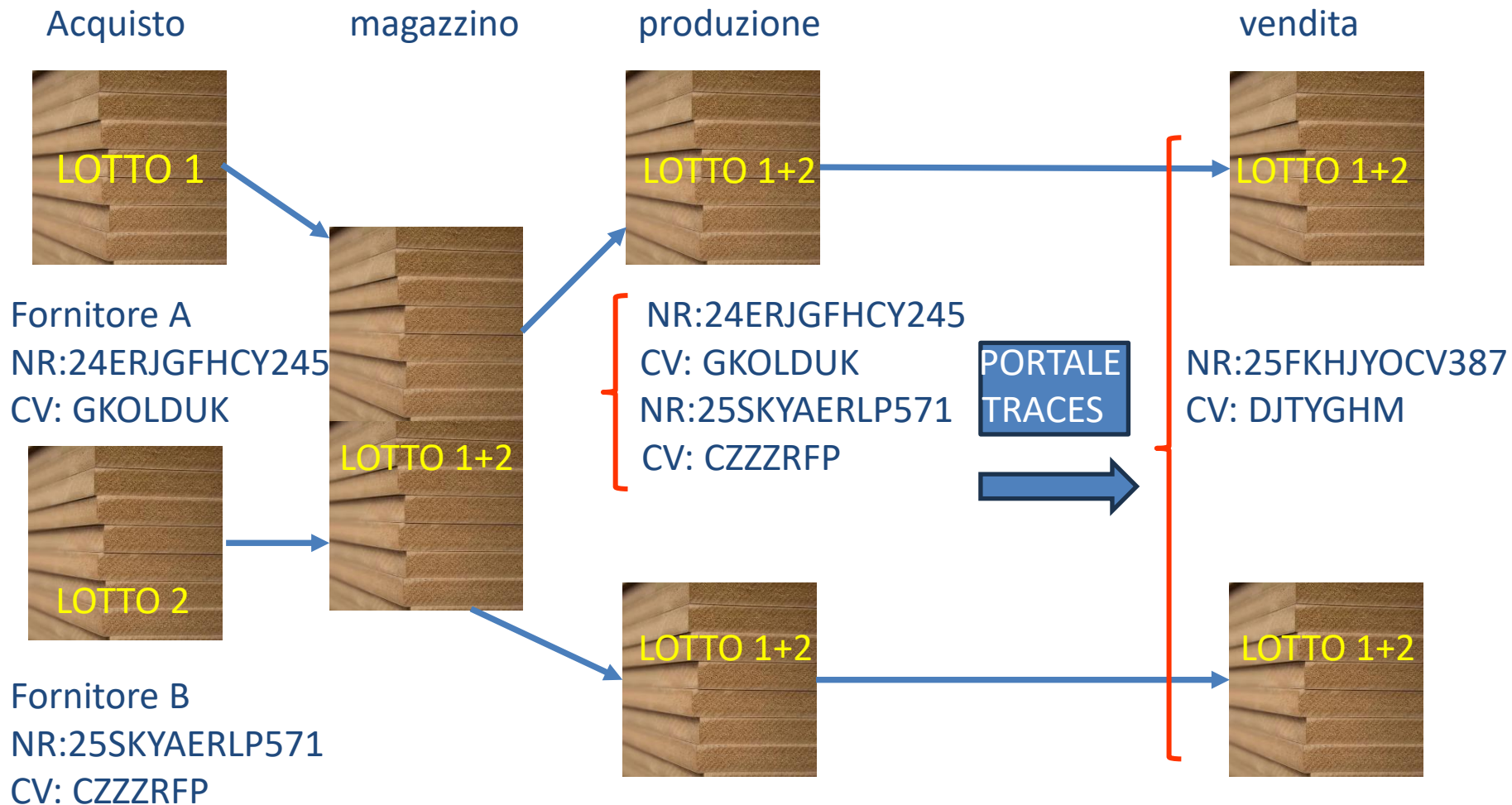


Gestione vendite «multiple» NON PMI

A determinate condizioni, tra cui quella essenziale è che il codice TARIC dei diversi prodotti in vendita sia il medesimo, è possibile effettuare un'unica Dichiarazione di Dovuta Diligenza che raggruppi più vendite a differenti clienti



Gestione vendite «multiple» NON PMI



I controlli di una grande azienda

- ✓ Anche solo un errore di trascrizione di questi numeri porta a considerare le informazioni ricevute **non corrette** (un esempio di Numero di Riferimento e Codice di verifica: 24ERJGFHCY245, GKOLDUK)
- ✓ E' presumibile quindi che una grande azienda, a fronte di queste attività da svolgere, non accetterà più (anche se con forme e modalità differenti) alcun materiale soggetto ad EUDR in caso:
 - ✓ Non siano presenti queste informazioni
 - ✓ Le informazioni presentate siano non corrette (a seguito verifica sul portale della Commissione Europea)



Periodo transitorio

Le informazioni fornite dal portale TRACES sono riferite ai prodotti che non sono già presenti sul territorio dell'Unione Europea al 29/12/2025, ad esempio nei vostri magazzini, in quelli dei fornitori.

Per questi prodotti, posto che si riesca a dimostrare quanto sopra scritto, è presente un'esenzione alla presentazione di tali informazioni.



Periodo transitorio

Precisazioni dal documento della CE di aprile 2025, FAQ 9.2:

.. Per i prodotti che rientrano nel periodo transitorio, non è necessario presentare alcuna DDD nel Sistema Informativo. In caso di esportazione o reimportazione di un prodotto inizialmente immesso sul mercato UE durante il periodo transitorio, è possibile utilizzare un "numero di riferimento DDS convenzionale", ovvero un numero di riferimento universale, che può essere inserito nella dichiarazione doganale per i prodotti che rientrano nel periodo transitorio. Tale numero può essere utilizzato nella dichiarazione doganale presentata per l'esportazione o la reimportazione.



Le attività che è necessario implementare

Al fine di poter soddisfare in maniera efficace le necessità di ogni cliente, ed in particolare di una azienda NON PMI, è necessario:

- ✓ Accertarsi che ogni **ricevimento di merce soggetta ad EUDR** sia **accompagnato da numero/i di riferimento e codice/i di verifica**, e risolvere, prima di lavorare o spedire il materiale al cliente, eventuali problematiche emerse
- ✓ Implementare modalità che permettano di **mantenere nel tempo l'associazione tra il materiale ricevuto e le informazioni** che lo accompagnano
- ✓ Implementare modalità che permettano di **associare i prodotti spediti al cliente ai rispettivi numeri di riferimento e codici di verifica**



Le attività che è necessario implementare

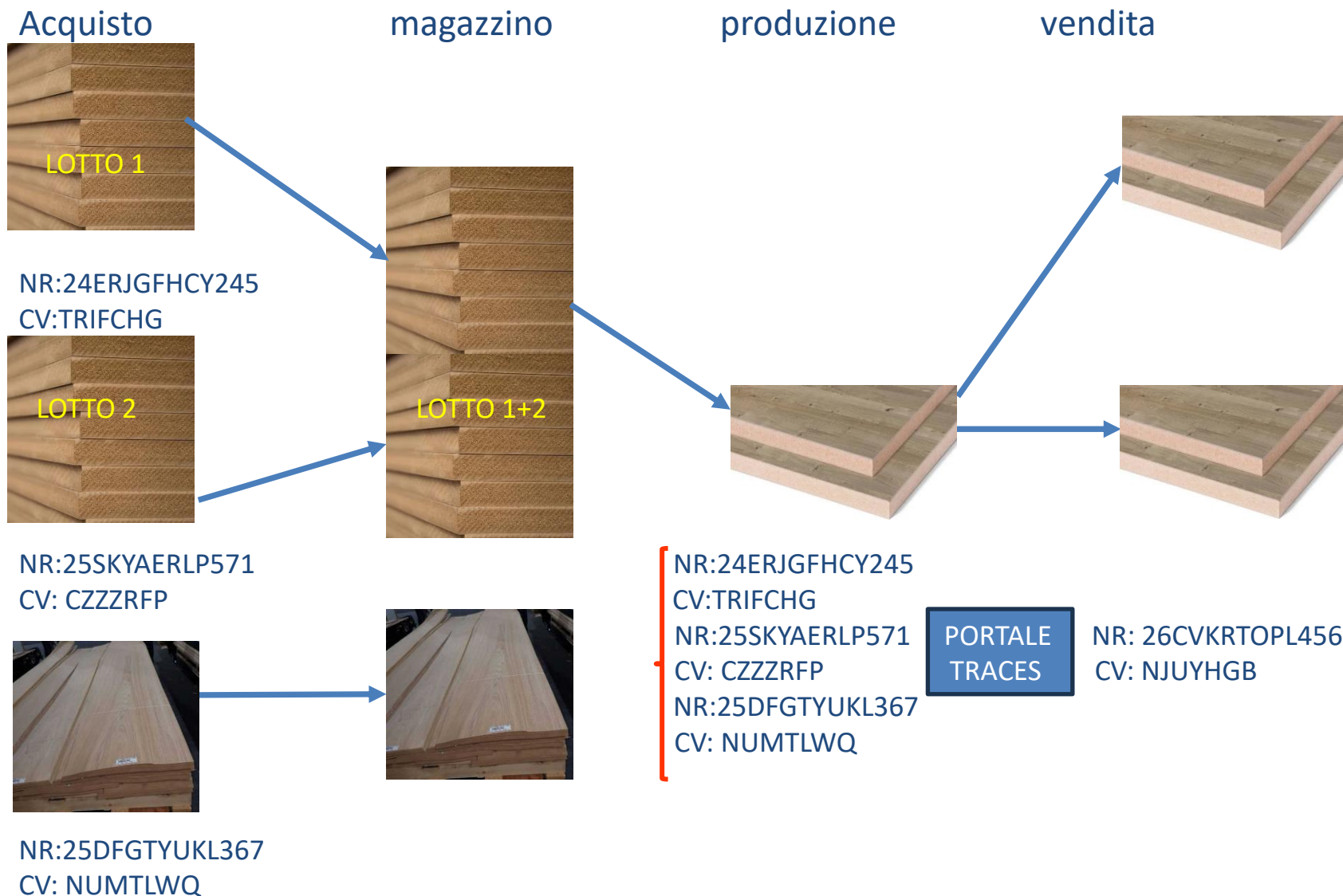
- ✓ In caso di **prodotto soggetto ad EUDR** composto da componenti con più tipologie di materie prime soggette ad EUDR **un'azienda PMI** deve fornire al cliente i numeri di riferimento ed i codici di verifica di ogni materia prima presente nel componente.
- ✓ Ad esempio, per un pannello MDF impiallacciato, sarà necessario fornire le informazioni riferite al MDF, e quelle riferite al tranciato.
- ✓ Le informazioni potranno consistere in uno o più numeri di riferimento per singolo componente, sulla base delle modalità di gestione del materiale nei vari processi aziendali.



Gestione tracciabilità prodotto composto PMI



Gestione tracciabilità prodotto composto NON PMI



La modifica delle condizioni contrattuali

- ✓ Le grandi aziende molto verosimilmente inseriranno come condizione il rispetto della norma nelle clausole contrattuali di fornitura, per tener conto di queste nuove specifiche
- ✓ In ottemperanza al regolamento, la non volontà o incapacità di adeguarsi a queste richieste potrebbe impedire la futura fornitura di prodotti soggetti ad EUDR.



Riepilogando

- ✓ E' necessario conoscere quali prodotti ricevuti sono soggetti ad EUDR
- ✓ È necessario verificare che ogni prodotto ricevuto soggetto ad EUDR sia accompagnato da informazioni specifiche (numeri di riferimento e codici di verifica)
- ✓ A questo proposito è utile confrontarsi con i propri fornitori per capire il loro grado di conoscenza ed implementazione del Regolamento, e possibilmente condividere/orientare le loro modalità di trasmissione delle informazioni richieste



Riepilogando

- ✓ E' necessario associare, con modalità da valutare, le informazioni ricevute ai prodotti presenti in azienda, in ogni fase (da materia prima a semilavorato a prodotto finito)
- ✓ È necessario riuscire ad associare ad ogni prodotto venduto, soggetto al Regolamento EUDR, le informazioni (numero di riferimento e codice di verifica) ad esso riferite: maggiormente puntuale è la gestione del magazzino, meno informazioni si devono elaborare e meno se ne devono trasmettere ai clienti (ciò in caso di PMI)



Riepilogando

✓ È necessario individuare e formalizzare:

- responsabilità
- modalità di gestione interna
- tipologia di registrazioni

di ognuna di queste attività, al fine di riuscire a svolgerle efficacemente, senza causare ritardi o blocchi nelle forniture.





« GRAZIE PER L'ATTENZIONE »

Relatori: Maria Rita Gallozzi, Ilaria Dalla Vecchia, Marco Clementi

Mail: info@studioclericigallozzi.eu

